

**Decreto esecutivo
sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale
per l'anno 2020**

(del 20 novembre 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli art. 79a e seg. della legge della scuola del 1° febbraio 1990,

decreta:

Contributo per sezione

Art. 1 ¹Per l'anno 2020 l'importo di riferimento per il calcolo del contributo forfetario per le sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, che considera le attività d'insegnamento assicurate dai docenti titolari e dai docenti di arti plastiche, è così stabilito:

- a) 79'034 franchi per sezione di scuola dell'infanzia con refezione;
- b) 71'015 franchi per sezione di scuola dell'infanzia senza refezione;
- c) 82'627 franchi per sezione di scuola elementare.

²Per il numero di sezioni fanno stato quelle dell'anno scolastico 2019/2020 nella misura di 2/3 e dell'anno scolastico 2020/2021 nella misura di 1/3.

³A partire dall'importo di riferimento di cui al cpv. 1, il contributo annuo è calcolato in base ai disposti dell'art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 ed è ridotto di 10'000 franchi per ogni sezione.

Contributi particolari

Art. 2 ¹Per l'anno 2020 sono definiti i seguenti importi di riferimento per i contributi particolari:

- a) 2'582 franchi per ogni unità didattica settimanale impartita da un docente di educazione fisica che sostituisce il docente titolare dispensato da tale insegnamento, da un docente di appoggio a carico del Comune o da un docente di lingua e di integrazione scolastica;
- b) fr. 1'298.– per ogni settimana di supplenza alla scuola dell'infanzia senza refezione, unicamente per le assenze relative a congedi anzianità o a formazione continua obbligatoria;¹
- c) fr. 1'496.– per ogni settimana di supplenza alla scuola dell'infanzia con refezione e alla scuola elementare, unicamente per le assenze relative a congedi anzianità o a formazione continua obbligatoria;²
- d) la totalità dell'onere di supplenza effettiva del docente titolare chiamato ad assolvere temporaneamente compiti dipartimentali.

²Il contributo di cui al cpv. 1 lett. a) è calcolato in base alle unità didattiche settimanali dell'anno scolastico 2019/2020 nella misura di 2/3 e dell'anno scolastico 2020/2021 nella misura di 1/3.

³Gli altri contributi di cui al cpv. 1 lett. b) e c) sono calcolati in base alle unità effettive (mesi di competenza relativi agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021).

⁴A partire dagli importi di riferimento di cui al cpv. 1, i contributi sono calcolati in base ai disposti dell'art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 e sono ridotti come segue:

- a) di 313 franchi per ogni unità didattica quelli di cui al cpv. 1 lett. a);
- b) di 130 franchi per ogni settimana quelli di cui al cpv. 1 lett. b);
- c) di 150 franchi per ogni settimana quelli di cui al cpv. 1 lett. c).

Competenza, calcolo e versamento dei contributi

Art. 3 ¹I contributi a carico del Cantone sono calcolati e autorizzati dalla Sezione delle scuole comunali del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport. Essi sono versati in 3 rate (aprile, agosto, novembre), di regola al Comune di provenienza degli allievi. Saldi e conguagli sono calcolati e versati l'anno successivo.

²Per i consorzi scolastici e per i Comuni convenzionati il calcolo dei contributi avviene applicando, di regola, la forza finanziaria del rispettivo Comune proporzionalmente al numero di allievi presenti al 30 settembre.

¹ Lett. modificata dal DE 12.2.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 36.

² Lett. modificata dal DE 12.2.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 36.

401.250

Ricorsi

Art. 4 ¹Contro le decisioni inerenti ai contributi è dato ricorso al Consiglio di Stato e contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
²È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

Entrata in vigore

Art. 5 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, entra in vigore il 1° gennaio 2020 ed ha la durata di un anno.

Pubblicato nel BU **2019**, 385.